

CONVENZIONE TRA
PROVINCIA DI COSENZA E LA CITTA' DI CORIGLIANO-ROSSANO

per l'attivazione di un Distaccamento della Polizia Locale della Provincia di Cosenza

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,
presso la sede del _____,
via _____

TRA

La Provincia di Cosenza, con sede in Piazza XV Marzo, 5 - 87100 Cosenza. Partita IVA: 03447190780, Codice Fiscale: 80003710789, rappresentata dal Presidente della Provincia di Cosenza pro tempore, dott. Biagio Antonio FARAGALLI, in qualità di rappresentante legale dell'Ente,

E

Il Comune di Corigliano-Rossano, con sede in Via Barnaba Abenante, 35 - 87064 Corigliano-Rossano (CS) - P. IVA: 03557570789, rappresentato dal Sindaco pro tempore, ing. Flavio STASI, in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato "Comune di Corigliano-Rossano",

PREMESSO CHE:

1. con nota prot. n. 0045405 del 16 aprile 2026, il Sindaco della Città di Corigliano-Rossano ha rappresentato al Presidente della Provincia di Cosenza l'interesse dell'Amministrazione comunale a rafforzare la presenza della Polizia Provinciale sul territorio cittadino, con particolare riferimento al Centro Storico di Corigliano, quale contesto urbano di particolare rilievo istituzionale, civile, culturale e turistico;
2. con la medesima comunicazione, il Comune ha manifestato la propria disponibilità a mettere a disposizione, per le valutazioni e determinazioni di competenza della Provincia, l'immobile comunale denominato "Palazzo dell'Orologio", sito in Piazza del Popolo, nel Centro Storico di Corigliano, ritenuto idoneo, per posizione e caratteristiche, ad ospitare un presidio della Polizia Provinciale;
3. la Provincia di Cosenza, nell'ambito delle proprie prerogative organizzative e funzionali, ha ritenuto di procedere all'attivazione di un Distaccamento della Polizia Provinciale nel

territorio della Città di Corigliano-Rossano, al fine di assicurare una più efficace presenza istituzionale e lo svolgimento dei servizi di propria competenza nell'area territoriale di riferimento;

4. le Parti intendono regolare, mediante la presente convenzione, i rispettivi impegni connessi alla concessione in uso gratuito dei locali comunali individuati, nel rispetto dei principi di leale collaborazione, efficacia dell'azione amministrativa e valorizzazione del patrimonio pubblico;
5. l'immobile oggetto della presente convenzione è di proprietà del Comune di Corigliano-Rossano ed è identificato catastalmente al Foglio 110, particelle 469 e 391, subalterni 1, 2, 3 e 4, come meglio risultante dalla documentazione tecnica e planimetrica allegata;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse e allegati

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Costituiscono altresì parte integrante della presente convenzione gli allegati tecnici e planimetrici recanti l'individuazione dei locali concessi in uso alla Provincia.

Art. 2

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina la concessione in comodato d'uso gratuito da parte del Comune di Corigliano-Rossano alla Provincia di Cosenza di specifici locali siti all'interno dell'immobile comunale denominato "Palazzo dell'Orologio", ubicato in Piazza del Popolo, nel Centro Storico di Corigliano, da destinare all'attivazione e al funzionamento di un Distaccamento della Polizia Provinciale.
2. I locali oggetto della concessione sono quelli individuati nella planimetria allegata alla presente convenzione e saranno utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali connesse all'esercizio delle funzioni proprie della Polizia Provinciale.
3. L'utilizzo dei locali avverrà sotto la responsabilità organizzativa e funzionale della Provincia di Cosenza e del Comandante pro tempore del Corpo di Polizia Provinciale, nel rispetto della destinazione convenuta e delle disposizioni contenute nel presente atto.

4. È fatto divieto alla Provincia di mutare, anche solo parzialmente, la destinazione dei locali o di concederne a terzi, a qualunque titolo, l'utilizzo, salvo preventivo consenso scritto del Comune.

Art. 3

Finalità istituzionali del Distaccamento

1. Il Distaccamento della Polizia Provinciale è istituito al fine di rafforzare la presenza della Provincia di Cosenza sul territorio della Città di Corigliano-Rossano e di favorire lo svolgimento dei servizi di competenza del Corpo di Polizia Provinciale nell'ambito territoriale di riferimento.
2. L'attivazione del presidio è finalizzata, in particolare, a migliorare la prossimità istituzionale, la presenza sul territorio, l'efficienza organizzativa dei servizi di vigilanza e controllo di competenza provinciale, nonché il raccordo operativo con gli altri soggetti istituzionali operanti sul territorio.
3. L'organizzazione interna del Distaccamento, la definizione dei turni, dei servizi, degli orari di apertura al pubblico e delle modalità operative restano di esclusiva competenza della Provincia di Cosenza, che in ordine agli aspetti generali ne darà comunicazione al Comune per opportuna conoscenza.

Art. 4

Consegna e stato dei locali

1. I locali oggetto della presente convenzione saranno consegnati alla Provincia mediante apposito verbale di consegna, redatto e sottoscritto dalle Parti, nel quale saranno descritti lo stato dei luoghi, la consistenza degli spazi concessi, gli impianti presenti e ogni ulteriore elemento utile.
2. Con la sottoscrizione del verbale di consegna, la Provincia assume la custodia dei locali concessi in uso e si impegna a utilizzarli con la diligenza richiesta dalla loro natura e dalla funzione pubblica cui sono destinati.
3. Alla cessazione della convenzione, i locali dovranno essere riconsegnati al Comune liberi da persone e cose, nello stato risultante dal normale uso conforme alla destinazione pattuita, salvo il deperimento d'uso e fatti non imputabili alla Provincia, con restituzione degli eventuali arredi, beni mobili o attrezzature messi a disposizione dal Comune e risultanti dal verbale di consegna o da successivi verbali ricognitivi.

Art. 5

Comodato d'uso gratuito

1. I locali destinati al Distaccamento della Polizia Provinciale sono concessi dal Comune di Corigliano-Rossano alla Provincia di Cosenza in comodato d'uso gratuito, senza corresponsione di canoni, indennità o altre utilità economiche in favore del Comune.
2. La gratuità del comodato concerne esclusivamente la concessione dell'utilizzo dei locali e non comporta, in capo al Comune, l'assunzione di obblighi economici o gestionali ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla presente convenzione.
3. Restano ferme le obbligazioni della Provincia connesse all'uso, alla custodia, alla gestione ordinaria e al funzionamento del Distaccamento, come disciplinate nei successivi articoli.

Art. 6

Utenze, dotazioni e costi di esercizio

1. Il Comune di Corigliano-Rossano, nell'ambito della concessione in comodato d'uso gratuito dei locali destinati al Distaccamento della Polizia Provinciale, metterà a disposizione, nei limiti delle proprie disponibilità e dello stato dei beni presenti o reperibili senza nuovi oneri a carico dell'Ente, arredi, mobilio, attrezzature e ulteriori dotazioni ritenute idonee a consentire il funzionamento minimale dell'ufficio.
2. I beni di cui al comma precedente saranno individuati nel verbale di consegna dei locali o in successivi verbali ricognitivi sottoscritti dalle Parti. La relativa messa a disposizione non comporta, in capo al Comune, alcun obbligo di acquisto, integrazione, rinnovo, sostituzione o implementazione di arredi, mobilio, attrezzature o ulteriori dotazioni non disponibili, non idonee o successivamente deteriorate.
3. Qualora, per il pieno funzionamento del Distaccamento, si rendessero necessari ulteriori arredi, beni mobili, attrezzature, apparecchiature informatiche, apparati telefonici, dispositivi di rete o altre dotazioni non comprese tra quelle messe a disposizione dal Comune ai sensi dei commi precedenti, le Parti definiranno con successivo accordo, verbale tecnico o altro atto condiviso le relative modalità di reperimento, fornitura, utilizzo e assunzione dei conseguenti oneri.
4. Restano a carico della Provincia:
 - a) i consumi e le spese relativi alle utenze di energia elettrica, acqua, climatizzazione, telefonia, connessione internet;

- b) i materiali di consumo e ogni ulteriore bene o servizio occorrente per la gestione operativa del Distaccamento, non eventualmente messo a disposizione dal Comune ai sensi del comma 2.
5. Ove tecnicamente possibile, la Provincia provvederà all'attivazione diretta o alla voltura delle utenze funzionali all'utilizzo dei locali.
 6. Qualora, per ragioni tecniche o impiantistiche, non sia possibile procedere all'autonoma intestazione delle utenze, le Parti definiranno preventivamente, con separato atto o verbale tecnico, le modalità di rilevazione, quantificazione e rimborso al Comune dei consumi effettivamente riferibili ai locali concessi in uso.
 7. In nessun caso la concessione dei locali in comodato gratuito, né la messa a disposizione iniziale di arredi, mobilio, attrezzature o ulteriori dotazioni già disponibili, potrà essere interpretata come assunzione, da parte del Comune, dei costi ordinari di esercizio, gestione e funzionamento del Distaccamento provinciale, salvo diverso e successivo accordo scritto tra le Parti.

Art. 7

Interventi, adattamenti e modifiche dei locali

1. La Provincia non potrà eseguire opere edilizie, impiantistiche o modifiche strutturali dei locali concessi in uso senza il preventivo consenso scritto del Comune e senza l'acquisizione, ove necessaria, dei titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.
2. Eventuali interventi di adattamento funzionale dei locali alle esigenze del Distaccamento, ove autorizzati dal Comune, saranno eseguiti a cura e spese della Provincia, salvo diverso accordo espresso tra le Parti finalizzato a favorire il corretto funzionamento del servizio per la comunità.
3. Le opere stabilmente incorporate all'immobile resteranno acquisite al patrimonio comunale alla cessazione del rapporto, senza diritto ad alcun indennizzo o rimborso in favore della Provincia, salvo diversa pattuizione scritta.

Art. 8

Responsabilità e custodia

1. La Provincia assume la responsabilità della custodia dei locali concessi in uso a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

2. La Provincia risponde dei danni arrecati ai locali, agli impianti e alle pertinenze per fatto proprio, del personale dipendente o di terzi ammessi nei locali in relazione alle attività del Distaccamento.
3. Il Comune resta estraneo alla gestione delle attività istituzionali svolte dalla Provincia all'interno dei locali concessi e non assume alcuna responsabilità in ordine all'organizzazione dei servizi di Polizia Provinciale, alla gestione del personale, agli atti adottati o alle attività svolte nell'esercizio delle relative funzioni.
4. La Provincia si impegna ad adottare tutte le misure organizzative e di sicurezza necessarie a garantire un corretto utilizzo degli spazi assegnati, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9

Coordinamento istituzionale

1. La Provincia di Cosenza assicurerà, per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, il necessario raccordo istituzionale con il Comune di Corigliano-Rossano, ferme restando le rispettive competenze ordinamentali.
2. Le attività del Distaccamento potranno coordinarsi, ove necessario e nel rispetto delle autonome attribuzioni istituzionali, con quelle della Polizia Locale della Città di Corigliano-Rossano e con gli ulteriori soggetti pubblici competenti sul territorio.
3. Il nominativo del responsabile del Distaccamento sarà comunicato dalla Provincia al Comune per opportuna conoscenza.

Art. 10

Protezione dei dati personali

1. Ciascuna Parte provvede, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, al trattamento dei dati personali eventualmente connessi all'esecuzione della presente convenzione nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le attività istituzionali della Polizia Provinciale e i trattamenti di dati personali a esse connessi restano di esclusiva competenza e responsabilità della Provincia di Cosenza, secondo il quadro normativo applicabile.


Art. 11

Durata, recesso e restituzione dei locali

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata a tempo indeterminato, salvo recesso di una delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dalla convenzione mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a tre mesi.
3. Resta salva la facoltà del Comune di richiedere la restituzione anticipata dei locali per sopravvenute esigenze istituzionali, organizzative o di pubblico interesse adeguatamente motivate, nel rispetto del medesimo termine di preavviso, salvo casi di urgenza non differibili.
4. Alla cessazione della convenzione, la Provincia provvederà alla tempestiva riconsegna dei locali secondo quanto previsto dall'art. 4, liberandoli dalle proprie dotazioni mobili, salvo diverso accordo tra le Parti.


Art. 12

Modifiche e integrazioni

1. Ogni modifica o integrazione della presente convenzione dovrà risultare da atto scritto, approvato e sottoscritto da entrambe le Parti.
 2. Eventuali intese operative, tecniche o logistiche attuative della presente convenzione potranno essere definite mediante separati verbali o note condivise tra gli uffici competenti, purché non comportino modifica degli obblighi essenziali assunti con il presente atto.
- 

Art. 13

Spese, imposte e registrazione

1. La presente convenzione, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso gratuito di locali immobiliari e redatta in forma scritta, è soggetta a registrazione nei termini previsti dalla normativa vigente.
 2. Le Parti provvederanno agli adempimenti conseguenti alla registrazione dell'atto secondo la disciplina applicabile.
 3. Eventuali imposte, diritti e oneri fiscali connessi alla registrazione saranno assolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 

Art. 14

Controversie

1. Le Parti si impegnano a ricercare in via preliminare una soluzione bonaria per ogni eventuale questione interpretativa o applicativa relativa alla presente convenzione.
2. Per le controversie non risolvibili in via bonaria, resta ferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente secondo la natura della controversia.
3. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria, è competente in via esclusiva il Foro di Cosenza; restano salve le controversie attribuite ex lege alla giurisdizione amministrativa.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Firma del rappresentante legale
della Provincia di Cosenza

(Il Presidente, Dott. Biagio Antonio FARAGALLI)

Firma del rappresentante legale
del Comune di Corigliano-Rossano

(Il Sindaco, ing. Flavio STASI)